

EDUCANDATO STATALE

“MARIA ADELAIDE“

ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO –

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE OPZIONE CINESE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SCUOLA PRIMARIA

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69, inizio AS 2020.21;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione - Piano scuola 2021-2022 del Ministero dell'Istruzione;

VISTO il D.L.6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

VISTO il D.L. 10 settembre 2021, n. 122- Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

CONSIDERATO regolamento di

Istituto CONSIDERATO il D.D.I. di

Istituto

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATO l'estratto del Verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato tecnico scientifico di cui all'O.C.D.P.C. N. 751 del 2021;

CONSIDERATO l'estratto del Verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato tecnico scientifico di cui all'O.C.D.P.C. N. 751 del 2021;

CONSIDERATE le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-22), redatto, in collaborazione, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dall'INAIL, dalla Fondazione Bruno Kessler, dal Ministero dell'Istruzione, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1° settembre 20;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in

aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche

L'**Educandato Maria Adelaide** adotta il presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022, che integra il Regolamento di Istituto già in uso e, per le parti di sua pertinenza, lo sostituisce.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, la Dirigente scolastica, le/i docenti, gli educatori e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa, su impulso della Dirigente scolastica e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari. In particolare per le studentesse e gli studenti tali sanzioni potranno avere conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, la DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché
 - a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, della mensa, del convitto e delle aree comuni;
 - b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;

- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, e la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti), ai componenti del nucleo familiare e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, è fatto obbligo:
 - ❖ di mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica. Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si

possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso;

- ❖ indossare mascherine di tipo chirurgico o FFP2 (non mascherina di comunità) nei locali chiusi laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico;
 - ❖ disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora e per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, i laboratori, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
2. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti), i componenti del nucleo familiare o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
3. Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina.

In presenza di alunni con disabilità che non riescono a indossare la mascherina i docenti indosseranno una mascherina FFP2. Il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per gli occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è consentito solo a soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di sviluppare l'infezione, ovvero a chi:

- non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- non è in quarantena o in isolamento domiciliare;
- non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza negli ultimi 14 giorni.

L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola della certificazione medica che attesti la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste, e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

2. Chiunque accede ai locali della scuola deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, ai sensi del D.L. 10 settembre 2021 n. 122. La disposizione non si applica ai bambini, agli

alunni e agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

3. È istituito un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al punto precedente e alla sottoscrizione della dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di essere a conoscenza dell'obbligo, previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008, di segnalare immediatamente alla Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al SARS-CoV-2, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al SARS-CoV-2;
- di avere preso visione e rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento anti-Covid della scuola.

Il personale scolastico autorizzato può procedere al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

È comunque obbligatorio:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare preferibilmente gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone SARS-CoV-2, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente la Dirigente scolastica ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa- scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di strumenti di rilevazione della temperatura e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni, anche a campione, all'ingresso a scuola.
3. Nel caso delle alunne convivitrici la temperatura sarà misurata dal personale educativo presente in convitto, prima che le stesse si rechino in classe e ogniqualevolta si rendesse necessario.
4. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.
5. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 il ricevimento collegiale dei genitori avverrà tramite la piattaforma Google-meet secondo modalità che saranno appositamente comunicate. Il ricevimento individuale sarà preventivamente concordato e programmato con il docente/educatore e potrà aver luogo o da remoto o, nei casi strettamente necessari, in presenza, previo appuntamento e dietro presentazione di autocertificazione COVID.
6. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al SARS-CoV-2, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.
7. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.
8. Tutti gli/le alunni/e devono essere dotati/e dalla famiglia di mascherina chirurgica monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare sempre nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all'interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È opportuno l'uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l'utilizzo.
9. Gli/le alunni/e dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.

10. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.

Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. L'ingresso e l'uscita da scuola sono regolamentati attraverso diversificazione di turni orari (8,00-8,15-8,30/16,30-17,00-17,30) e attraverso tre diversi accessi (civico 84, civico 86 e ingresso Chiesa). L'accoglienza mattutina sarà riservata ad alunne ed alunni della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo grado per comprovate necessità familiari, previa richiesta alla segreteria alunni/e prima dell'inizio dell'anno scolastico. Il numero degli/delle alunni/e che usufruirà di tale servizio è in relazione alla capienza degli spazi adibiti al servizio come da norma ed indicato da RSPP.
2. A ciascun ingresso sono assegnati, su indicazione della Dirigente scolastica, canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali le studentesse e gli studenti devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate, rispettando le regole del distanziamento fisico.
4. Il personale scolastico, docente e non docente accede dal civico 86. E' cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
5. Al momento dell'accesso all'edificio scolastico vanno igienizzate le mani.
6. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

-in uno dei laboratori didattici della scuola, -nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante; -negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante; -ai servizi igienici, se non presenti all'interno del proprio settore e secondo le indicazioni del personale docente e/o educativo, -durante gli intervalli previsti per recarsi presso - l'Area Ristoro o la Mensa.

7. Gli/le alunni/e dovranno portare a scuola solo ed esclusivamente il materiale funzionale alle attività quotidiane. Gli zaini, contenenti il materiale didattico, saranno rigorosamente tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia. Gli indumenti (ad es. i cappotti, felpe etc etc) dovranno essere riposti in apposite buste, contrassegnate da nome e cognome, portate da casa. E' opportuno evitare che i propri oggetti personali vengano a contatto con quelli degli altri

Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti, gli/le insegnanti e il personale educativo sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei

regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna multimediale, gli altri strumenti didattici di uso comune e i banchi.

4. I/le docenti e gli/le educatori/trici possono spostarsi dalla posizione fissa, muoversi tra i banchi o tra le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli/alle allievi/e solo se indossano la mascherina chirurgica (così come gli/le allievi/e stessi).

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto qualora sia possibile garantire il distanziamento fisico di 1 metro, e solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra purché sia assicurato il distanziamento di 2 metri

6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti o educatori in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante/educatore individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. I laboratori devono essere opportunamente e approfonditamente igienizzati nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro.

8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli/le insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche di scienze motorie e sportive

1. Per le attività di scienze motorie deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale stabilito dalla normativa tra gli/le allievi/e ed altrettanto tra gli/le allievi e il/la docente. Sarà sempre raccomandata la disinfezione delle mani e l'utilizzo di scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola. Gli attrezzi e gli ambienti saranno igienizzati dopo il loro utilizzo al termine di ogni lezione. La palestra è dotata di un kit igienizzante. Gli/le studenti/studentesse, il giorno in cui hanno l'attività sportiva, devono giungere a scuola con l'abbigliamento idoneo; eventuali cambi di abbigliamento successivi alla lezione avverranno in palestra, negli spogliatoi e, per le attività all'aperto, nella sala danza e/o nel corridoio vicino il Giardino delle Palme, sempre nel rispetto delle regole del distanziamento sociale ed evitando assembramenti.

2. Le attività didattiche di scienze motorie all'aperto possono essere effettuate, se in zona bianca,

senza l'uso di dispositivi di protezione, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Le stesse attività da svolgere al chiuso richiedono un'adeguata aerazione dei locali. In conformità alle indicazioni del C.T.S. in zona bianca le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione le attività didattiche devono essere unicamente di tipo individuale.

Art.9 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche

1. In zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso al cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. Gli/le studenti avranno cura di accedere all'area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all'interno dell'antibagno, in caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio. L'accesso ai servizi igienici sarà disciplinato dal personale ATA.
2. Allo stesso modo le alunne convivtrici avranno cura di accedere all'area dei bagni nei locali del Convitto una alla volta, evitando di sostare all'interno dell'antibagno, e in caso vi siano già altre convivtrici, aspetteranno nel corridoio sempre mantenendo il distanziamento. L'accesso ai servizi igienici e alle docce sarà disciplinato dal personale ATA, che assicurerà l'igienizzazione costante

Art. 11 - Ricreazione

1. La pausa ricreativa antimeridiana è diversificata per evitare assembramenti. Gli/le alunni/e della scuola primaria consumano la merenda del mattino in classe. Per la ricreazione le altre classi degli altri ordini di scuola si recano al bar secondo l'orario ad un intervallo di 10 minuti ogni due classi.
2. La pausa ricreativa pomeridiana deve svolgersi in orari e spazi ben delimitati per garantire una vigilanza attenta e la limitazione dei contatti tra componenti di classi diverse. L'avvicendamento orario è previsto anche per la pausa in orario pomeridiano: la scuola Primaria fa pausa nei Giardini delle Palme e delle Rose dalle 15,00 alle 15,30, fatta eccezione per il giorno settimanale in cui la didattica si prolunga nelle ore pomeridiane; le classi degli altri ordini di scuola fanno una pausa di trenta minuti a fine pranzo, rispettivamente la scuola Secondaria di Primo grado nel Giardino delle Palme, la scuola Secondaria di Secondo grado nel Giardino delle rose.
3. Gli/le studenti dovranno mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro o in alternativa indossare la mascherina negli spazi comuni all'aperto. Il Personale docente ed educativo presidieranno e vigileranno i punti strategici del Giardino delle Palme e del Giardino delle Rose, evitando l'assembramento tra gli/le alunni/e, assicurandosi che vengano rispettate le norme sul distanziamento.
4. Per nessun motivo sarà consentito agli/alle alunni/e di allontanarsi dal proprio gruppo classe e dal luogo assegnato dall'educatore/trice e non si potrà svolgere attività ludico-sportiva di gruppo. Le attività ricreative saranno regolamentate nel rispetto delle normative anti Covid e gestite dal personale educativo.

art. 12 - Riunioni e Assemblee.

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. Nel caso in cui ciò non sarà possibile avverranno attraverso l'uso della piattaforma Google-meet a distanza.
2. Le assemblee d'Istituto degli studenti si svolgono da remoto attraverso la piattaforma Google-meet.
3. Le assemblee di classe degli/le studenti studentesse, come da prassi, si svolgono nella classe di appartenenza, nel caso in cui tutti/e gli/le studenti studentesse siano nella medesima aula. Nel caso in cui la classe sia stata suddivisa in aule differenti si svolgono in videoconferenza su piattaforma Google-meet.

Art. 13 - Gestione dei casi possibili/probabili e delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno/a sintomatico/a deve avvisare prontamente il referente scolastico Covid 19. Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto AULA Covid, alla presenza del referente Covid. Nei locali del Convitto, allo stesso modo, è predisposta un'AULA Covid nel caso in cui un'alunna convittrice presentasse sintomi riconducibili al Covid 19. Rilevata la temperatura, saranno chiamati telefonicamente i genitori/tutori legali che preleveranno il soggetto nel più breve tempo possibile. I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di base per la valutazione clinica (trage telefonico) del caso. La famiglia, dopo i dovuti accertamenti sanitari, si atterrà a quanto stabilito dal medico ed informerà immediatamente la dirigente scolastica di quanto accertato con adeguata certificazione rilasciata dal medico curante.
2. Tutto il personale scolastico nel caso di sintomatologia sospetta Covid sarà tenuto al rispetto di analoga procedura (allertamento referente Covid di settore e isolamento e rientro al proprio domicilio in condizioni protette ecc ecc). Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti.
3. Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.).
4. Nell'ipotesi di contatti stretti con casi confermati di SARS-COV-2 il periodo di quarantena precauzionale rispetterà la normativa vigente.

Art. 14 – Attività convittuali, semiconvittuali e servizio mensa

1. La Dirigente Scolastica predispone un piano di pulizia e igienizzazione approfondita prima dell'inizio delle attività convittuali e semiconvittuali; su proposta della DSGA, predispone un piano di lavoro per il personale ATA che contempla pulizia e aerazione più frequente degli spazi convittuali, all'interno della stessa giornata.
2. All'interno delle camere delle convittrici viene pianificato il distanziamento massimo tra i letti.

3. La destinazione dell'uso degli spazi mensa è riservato prioritariamente alle convivtrici e alle/ai semiconvittrici/ori e al personale educativo in servizio.

4. In occasione della somministrazione dei pasti gli operatori devono indossare la mascherina. Durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e di uscita dai locali dedicati alla refezione deve essere rispettato il distanziamento e la pratica di igienizzazione personale.

Art. 15 - Gestione delle studentesse e degli studenti con fragilità

1. Le situazioni degli/delle alunni/e con fragilità dovranno essere comunicate dalle famiglie alla dirigente scolastica in forma scritta e documentata al fine di adeguare le attività didattiche sulla scorta delle esigenze manifestate.

2. Ai soggetti in situazioni di fragilità possono essere proposti percorsi in DDI come da Regolamento sulla didattica digitale integrata di Istituto.